



TRIBUNALE DI BRINDISI

Rg. n. XXLC/XXVII

Udienza del XX.IX.XIX

È presente per l'opposta l'avv. Caia, la quale, preso atto dell'ordinanza del I.III.XIX, rileva quanto di seguito: "Nella suindicata ordinanza è così indicato: <<... rilevato che parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla prova con la testa Mevia... omissis...>>. Questa difesa da atto che, di contro, all'udienza del XI.III.XIX ha chiesto esclusivamente <<...che il giudice voglia soprassedere all'escussione della teste Mevia ed ordinare, ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa della signora Sempronia>> e pertanto, segnala, anche a chiarimento ove occorra, che nessuna rinuncia è stata esperita da questa difesa in ordine alla prova orale ammessa con ordinanza X.V.XVIII, ma, esclusivamente, il differimento dell'assunzione della stessa rispetto alla richiesta relativa alla chiamata ex art. 107 c.p.c.. L'avv. Caia pertanto, chiede la correzione dell'ordinanza I.III.XIX con eliminazione della succitata dichiarazione di rinuncia e per l'effetto, che il Giudice voglia disporre l'assunzione della prova orale. L'avv. Caia, per parte opposta, inoltre, preso atto della chiamata d'intervento in causa nei confronti della sig.ra Sempronia, pur insistendo, senza rinuncia alcuna, nell'accoglimento delle proprie richieste ed eccezioni avanzate contro parte opponente, estende anche nei confronti della sig.ra Sempronia tutte le conclusioni già contenute nella comparsa di costituzione e risposta del I.I.XVII, che qui si trascrivono: " I. in via principale e previa concessione dell'esecutività ex art. 648 c.p.c., confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
II. in ogni ipotesi, rigettare le avverse richieste ed opposizioni in quanto infondate ed inammissibili per le sopra spiegate motivazioni;
III. in via estremamente subordinata, si chiede che l'intestato Ufficio voglia condannare il sig. Filano, in persona della sua amministratrice di sostegno, al pagamento in favore della "Alfa" Coop. Soc. a.r.l., della somma di € 6.651,75 ai sensi dell'art. 1443 c.c. e/o per le causali esposte in precedenza, per l'ospitalità ed assistenza ricevuta dallo stesso per il periodo dall'I.IX.XXVI al XVIII.II.XXVII, presso la struttura della creditrice opposta;
IV. con vittoria delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.", e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Caia chiede, inoltre, concedersi termini ex art. 183 comma 6 nn. 1,2 e 3 c.p.c. contro parte intervenuta".

È presente per il sig. Filano, in persona del suo ADS pt, la dott.ssa Tizia, l'avv. Tullio, il quale impugna e contesta tutto quando ex adverso dedotto ed eccepito. L'avv. Tullio insiste in tutte le proprie domande, eccezioni, deduzioni e difese e deposita copia cartacea ritualmente notificata dell'atto di chiamata in causa.

L'avv. Caia, stante la mancata costituzione in causa della sig.ra Sempronia, chiede che ne sia dichiarata la contumacia e per l'effetto, che il giudice adito voglia concedere termine per la notifica del presente verbale all'interventore coatto contumace.

Il G.I.

Dato atto che alle 10,25 nessuno è comparso per la terza chiamata ne dichiara la contumacia e assegna alla parte opposta per la notifica del presente verbale a Sempronia entro il X.XII. XIX ritenendo che ne sussistono i presupposti, invita le parti a tentare una conciliazione della controversia.

Le parti dichiarano di rimettersi alle valutazioni del giudice.

Il sottoscritto Magistrato, alla luce della documentazione in atti, senza che tale decisione rappresenti un'anticipazione del giudizio, e sulla base di una sommaria delibazione delle ragioni poste da parte opponente a fondamento dell'opposizione spiegata, sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa della controversia, **a norma dell'art. 185 bis c.p.c.:**

-pagamento da parte dell'opponente e della terza chiamata, in solido, della somma di € 2.200,00, con spese di lite interamente compensate tra le parti.

Entrambe le parti chiedono che sia concesso un rinvio al fine di sottoporre la proposta al giudice tutelare nonché alle proprie parti assistite.

Il Giudice

Dato atto, rinvia la causa per la verifica dell'eventuale accettazione della proposta transattiva all'udienza del XX.XII.XIX, ore di rito, per la quale dispone la comparizione personale delle parti anche a mezzo del difensore munito di procura speciale;

rettifica l'ordinanza emessa il I.III.XIX nella parte in cui ha dichiarato la rinuncia di parte opposta alla prova con la teste Mevia, avendo la parte solo richiesto il deferimento del suo esame.

Brindisi, I.XI.XIX

Il G.I.
CCCCC